

Codice Etico



Edizione 2019

Indice

– PREMESSA –	3
CAPO I	4
– DISPOSIZIONI GENERALI –	4
1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	4
CAPO II	5
– PRINCIPI –	5
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	5
3 LEGALITÀ	6
4 INTEGRITÀ	6
5 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	7
6 PREVENZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI	7
7 PROFESSIONALITÀ E AFFIDABILITÀ	8
8 CONCORRENZA LEALE	8
9 TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	9
10 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	10
11 TUTELA DEI BENI AZIENDALI	11
12 VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA E DELLE RISORSE UMANE	11
13 TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELL’AMBIENTE	12
14 CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO	13
15 QUALITÀ DEI SERVIZI	14

16	UTILIZZO ETICO DELLE APPARECCHIATURE E DEI SISTEMI INFORMATICI	14
17	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	15
	CAPO III	16
	– RAPPORTI CON I TERZI –	16
18	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16
19	RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E PARTNER	17
20	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI	18
	CAPO IV	19
	– DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI –	19
21	ATTUAZIONE E CONTROLLO	19
22	CONSEGUENZE SANZIONATORIE E RIMEDI CONTRATTUALI	19
23	APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL CODICE ETICO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

– **PREMESSA** –

Il Gruppo⁽¹⁾ nasce a Barlassina (Italia) nel 1993 con la costituzione della società Oltrefrontiera Progetti S.r.l. (di seguito la “**Capogruppo**”) ed entra nel mercato italiano e internazionale come propositore e realizzatore di idee e progetti di vetrine per conto delle aziende del *Luxury Fashion*, mettendo a disposizione il proprio *know-how* per soddisfare le più svariate e articolate esigenze dei clienti ed offrendo servizi a livello globale, anche grazie alla presenza di consociate nei principali mercati internazionali.

Il Gruppo, nella costante ricerca di uniformarsi a comportamenti eticamente ineccepibili ed ottemperanti delle regole non solo di ordine legale ed economico, ma anche di carattere sociale e morale, ha sentito l’esigenza di formalizzare in un documento l’insieme dei valori fondamentali e delle regole di condotta che orientano il suo agire responsabile nel relazionarsi con i propri portatori di interessi interni ed esterni, per il perseguimento della sua missione aziendale e sociale.

Da tale istanza è scaturita la necessità per il Gruppo di adottare il proprio Codice Etico (di seguito il “**Codice Etico**”) che, una volta condiviso con tutti i portatori di interesse, permette di orientare l’agire aziendale verso condotte etiche e improntate alla corretta e reciproca cooperazione.

Il Codice Etico deve essere, dunque, interpretato come una “carta dei diritti e dei doveri fondamentali” attraverso la quale il Gruppo enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari *stakeholder* interni ed esterni, in qualsiasi Paesi ove operi.

Ciascuna Società promuove al proprio interno e tra i suoi dipendenti e portatori di interessi interni ed esterni il Codice Etico, con particolare riferimento ai principi e ai comportamenti in esso contenuti.

⁽¹⁾ Per “**Gruppo**” si intende Oltrefrontiera Progetti S.r.l. e le società da essa controllate.

CAPO I

– DISPOSIZIONI GENERALI –

1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

- 1.1 Le norme del Codice Etico si applicano, senza eccezione alcuna, agli organi sociali di tutte le Società⁽²⁾, al *management*, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, ai *partner* commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo (di seguito i “**Destinatari**”).
- 1.2 Compete in primo luogo agli organi sociali e al *management* dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice Etico.
- 1.3 Il Gruppo, contestualmente al dovuto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, si attiene rigorosamente ai principi, agli obiettivi e alle regole previste nel presente Codice Etico. Tale impegno è richiesto non solo al personale, ma anche ai collaboratori esterni, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo.
- 1.4 Il Gruppo non tollera la violazione di questi principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l’integrità e si dota di strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice Etico, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.
- 1.5 In particolare, il Gruppo si impegna a:
 - garantire la massima diffusione del Codice Etico presso i Destinatari;
 - assicurare l’aggiornamento costante del Codice Etico, in relazione alla sua concreta efficacia e al mutamento delle esigenze del Gruppo e della normativa vigente;
 - garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l’interpretazione e l’attuazione delle norme contenute nel presente Codice Etico;
 - svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice Etico, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie;
 - garantire da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall’aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico.

⁽²⁾ Per “**Società**” si intende ciascuna delle società appartenenti al Gruppo.

CAPO II

– PRINCIPI –

2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

2.1 Il Gruppo richiede che il comportamento dei Destinatari si ispiri ai seguenti principi:

- il rispetto delle disposizioni normative applicabili in ogni Paese in cui operano i Destinatari;
- la trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interesse, cioè di quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni i cui interessi sono influenzati in modo diretto o indiretto dallo svolgimento delle attività del Gruppo;
- la responsabilità verso la collettività che, anche in maniera indiretta, può essere influenzata nel suo sviluppo economico e sociale dalle attività del Gruppo;
- la tenuta di comportamenti improntati all'integrità morale ed ai più elevati *standard* etici;
- la promozione dello sviluppo sociale, economico ed occupazionale;
- la tutela della sicurezza e della salute, dell'integrità fisica e morale nonché dei diritti dei lavoratori;
- la protezione e la salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue componenti, dell'atmosfera, delle acque, del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna e degli ecosistemi;
- il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità professionali, attraverso la condivisione di informazioni, conoscenze ed esperienze;
- il rifiuto per ogni comportamento che, pur finalizzato al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse del Gruppo, presenti aspetti non compatibili con i principi del presente Codice Etico.

2.2 Più in particolare, i Destinatari operano nel rispetto dei seguenti principi:

- legalità;
- integrità;
- prevenzione della corruzione;
- prevenzione del conflitto d'interessi;

- professionalità e affidabilità;
- concorrenza leale;
- trasparenza e correttezza nella gestione delle informazioni societarie;
- riservatezza e tutela dei dati personali;
- tutela dei beni aziendali;
- valorizzazione della persona e delle risorse umane;
- tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
- contrasto ai fenomeni di riciclaggio;
- qualità dei servizi;
- utilizzo etico delle apparecchiature e dei sistemi informatici;
- tutela della proprietà industriale e intellettuale.

2.3 I Destinatari conformano la loro condotta ai suddetti principi.

2.4 In nessun caso la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio del Gruppo o delle Società può giustificare comportamenti contrari ai suddetti principi.

3 LEGALITÀ

3.1 Tutti i comportamenti dei Destinatari nell'ambito delle attività lavorative svolte per conto o nell'interesse delle Società o del Gruppo sono improntati al più rigoroso rispetto delle leggi nazionali, comunitarie e internazionali vigenti e applicabili al Gruppo o nella gestione del rapporto con lo stesso.

4 INTEGRITÀ

4.1. L'integrità è un elemento importante del patrimonio di ciascuna Società ed è la più forte garanzia dell'impegno civile del Gruppo nei confronti di tutte le persone che in esso lavorano, di tutti i fornitori, di tutti i suoi clienti e di tutti i suoi *stakeholder* in generale. La conformità a tale principio è garantita attraverso l'applicazione della legge nel rispetto delle regole di integrità morale e dei più alti principi etici.

5 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 5.1. Il Gruppo vieta qualunque forma di corruzione, sia diretta sia indiretta, attiva e passiva, nei confronti di qualsiasi terza parte con cui il Gruppo venga a contatto, sia essa una Pubblica Amministrazione⁽³⁾ ovvero una Controparte Privata⁽⁴⁾ che operi in nome e per conto di società o enti privati.
- 5.2. Il Gruppo non ammette alcuna forma di pagamento o concessione di vantaggi nei confronti di una Pubblica Amministrazione, al fine di influenzarne impropriamente l'indipendenza di giudizio.
- 5.3. Il Gruppo non ammette alcuna forma di pagamento o concessione di vantaggi nei confronti di una Controparte Privata, che non sia strettamente derivante da un'obbligazione negoziale o da un rapporto d'affari disciplinato da un contratto.
- 5.4. I dipendenti del Gruppo possono accettare od offrire omaggi purché in conformità con le buone pratiche commerciali localmente accettate e solo a condizione che gli omaggi siano leciti, di modico valore, offerti in modo trasparente ed esplicito, occasionali o consegnati nelle consuete ricorrenze di scambio di regali e tali da non influenzare potenzialmente o fattivamente l'integrità e l'indipendenza di chi li riceve.

6 PREVENZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

- 6.1. I Destinatari devono evitare (e comunque sono tenuti a segnalare) situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia degli interessi del Gruppo.
- 6.2. Per conflitto di interessi si intende il caso in cui il Destinatario persegua un interesse proprio o di terzi diverso da quello del Gruppo, ovvero compia attività che possano, comunque, interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse delle Società o del Gruppo, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari delle stesse.

⁽³⁾ Per "**Pubblica Amministrazione**" o "**Istituzioni Pubbliche**" s'intendono, in qualsiasi Paese, tutte le istituzioni pubbliche, associazioni e pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché, in generale, tutti quei soggetti deputati, in via diretta o indiretta, alla cura di un interesse pubblico ovvero i cui esponenti possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa, nazionale o internazionale, vigente. In particolare, il pubblico ufficiale è qualsiasi persona, nominata o eletta, che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica o per un ente pubblico o per un'impresa pubblica e qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

⁽⁴⁾ Nella categoria delle "**Controparti Private**" rientrano, invece, a titolo esemplificativo e non esaustivo, clienti (potenziali o attuali), fornitori, subappaltatori, consulenti per l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni professionali, nonché ogni altra controparte privata con la quale il Gruppo intrattenga a qualsiasi titolo rapporti commerciali o istituzionali.

- 6.3. Più in generale, nei rapporti con terzi, i Destinatari devono agire in maniera corretta e trasparente, con esplicito divieto di ricorrere a favoritismi illegittimi, pratiche collusive o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per altri.
- 6.4. A tal fine, il Gruppo stabilisce che i dipendenti e i collaboratori delle Società non possono svolgere affari o altre attività professionali che concorrano con gli interessi del Gruppo e con le finalità da esso perseguite, né possono partecipare o collaborare in qualsiasi maniera ad alcuna transazione, operazione finanziaria o investimento effettuato dalle Società da cui possa derivare loro un profitto o altro tipo di vantaggio non contrattualmente previsto, salvo in caso di espressa autorizzazione.
- 6.5. In ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, i Destinatari informano senza indugio il proprio superiore gerarchico o il proprio referente aziendale, conformandosi alle decisioni assunte in proposito.

7 PROFESSIONALITÀ E AFFIDABILITÀ

- 7.1 Il Gruppo svolge la propria attività commerciale in conformità con i più elevati *standard* di comportamento etico-professionale. Tutte le attività poste in essere per il Gruppo devono essere svolte con la massima diligenza, professionalità e affidabilità.
- 7.2 I Destinatari sono chiamati a svolgere le attività di propria competenza con un impegno adeguato alle responsabilità loro affidate, tutelando la reputazione delle Società e del Gruppo.

8 CONCORRENZA LEALE

- 8.1 Il Gruppo intende tutelare il valore della concorrenza leale improntando il proprio comportamento a chiarezza e correttezza, rifiutando pratiche collusive, comportamenti ostruzionistici e la diffusione di informazioni false, ingannevoli, distorte o denigratorie in ordine ad un concorrente, ai suoi prodotti o ai suoi servizi. Il Gruppo riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa. Il Gruppo intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti predatori e di abuso di posizione dominante, nel rispetto della normativa vigente in materia di *antitrust* e delle disposizioni delle *Authority* regolatrici del mercato.
- 8.2 A tale fine, il Gruppo:
- si impegna a non utilizzare segreti aziendali altrui, a non adottare condotte finalizzate a intralciare il funzionamento delle attività di società concorrenti e a non porre in essere

atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per l'impresa concorrente;

- vieta ai Destinatari di negare, nascondere o ritardare alcuna informazione richiesta dalle autorità di concorrenza nelle loro funzioni ispettive, collaborando attivamente nel corso di eventuali procedure istruttorie.

9 TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

9.1 Il Gruppo ritiene che la trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente siano il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.

9.2 Affinché i documenti contabili rispondano ai suddetti requisiti, per ogni operazione contabile effettuata viene conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto, in modo da consentire:

- un'accurata e fedele registrazione contabile;
- un'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottese all'operazione medesima;
- un'agevole ricostruzione del processo operativo e decisionale, nonché l'individuazione dei livelli di responsabilità.

9.3 Il patrimonio sociale di ciascuna Società è gestito in modo corretto ed onesto; pertanto, tutti i Destinatari concorrono a tutelarne l'integrità in modo che si realizzi la massima salvaguardia dello stesso.

9.4 Per quanto di propria competenza, ciascun Destinatario agisce secondo modalità tali per cui ogni dato inerente la gestione sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.

9.5 Nella gestione delle attività sociali, i Destinatari sono tenuti a rendere, anche all'esterno, informazioni trasparenti, veritiere, complete e accurate, astenendosi dal diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate.

9.6 Con particolare riferimento alla formazione del bilancio, il Gruppo considera la veridicità, correttezza e trasparenza dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, principio essenziale nella conduzione degli affari e garanzia di equa competizione. Conseguentemente, non è consentito alcun occultamento di informazioni né alcuna

rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari delle singole Società e del Gruppo da parte del *management* e delle competenti funzioni aziendali. Pertanto, tutti i collaboratori sia interni sia esterni impegnati nel produrre, processare, contabilizzare tali informazioni sono responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci delle singole Società e del Gruppo.

10 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 10.1 Il Gruppo tutela la confidenzialità delle informazioni che costituiscono patrimonio aziendale o comunque delle informazioni e dei dati personali in proprio possesso, nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente, anche in materia di tutela dei dati personali.
- 10.2 L'obbligo di riservatezza si estende, pertanto, oltre ai dati societari che non siano già pubblici e alle modalità di gestione dei processi aziendali, anche alle informazioni relative a dipendenti, clienti, fornitori e *partner* commerciali. Il Gruppo si impegna a tutelare le informazioni relative al proprio personale e ai terzi, prodotte o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni e a garantire la *privacy* degli interessati nel rispetto della normativa applicabile.
- 10.3 In particolare, il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e corretto. Le informazioni personali sono raccolte e conservate solo qualora siano necessarie per determinati scopi, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avviene esclusivamente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i predetti scopi. Nell'ambito della tutela della *privacy*, infine, il Gruppo pone particolare attenzione alla corretta informazione delle persone a cui si chiedono dati personali in merito al tipo di informazioni raccolte, all'utilizzo che si intende farne e riguardo alle modalità con cui contattare il Gruppo in caso di domande.
- 10.4 Nessun Destinatario può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, dall'utilizzo di informazioni riservate o di dati personali, acquisiti in occasione delle attività svolte per il Gruppo, né comunicare dette informazioni ad altri o raccomandare o indurre altri all'utilizzo delle stesse.
- 10.5 Nella comunicazione a terzi di informazioni riservate, consentita per ragioni professionali, deve essere espressamente dichiarato il carattere confidenziale dell'informazione e richiesta l'osservanza dell'obbligo di riservatezza al terzo.
- 10.6 Nel caso di accesso a informazioni di tipo elettronico protette da *password*, queste ultime possono essere conosciute esclusivamente dai soggetti assegnatari, che hanno l'obbligo di custodirle accuratamente e di non divulgarle.

10.7 I Destinatari che vengano a conoscenza di informazioni privilegiate⁽⁵⁾ in virtù della loro attività professionale o della loro collaborazione con il Gruppo, sono tenuti a non porre in essere atti di *insider trading* o comunque condotte manipolative dei mercati finanziari, bensì a mantenere la massima riservatezza.

11 TUTELA DEI BENI AZIENDALI

11.1 I beni aziendali devono essere utilizzati con diligenza, responsabilità e al fine di garantire la tutela e l'integrità dei beni stessi, evitandone utilizzi impropri che possano causare danno o che siano in contrasto con l'interesse del Gruppo o lesivi della sua reputazione.

11.2 È espressamente vietato utilizzare i beni aziendali per esigenze personali o estranee a ragioni di servizio.

12 VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA E DELLE RISORSE UMANE

12.1 Le risorse umane rappresentano per il Gruppo un valore indispensabile e prezioso per lo sviluppo e la crescita nel settore in cui lo stesso opera.

12.2 Il Gruppo si impegna affinché:

- i Destinatari si comportino e siano trattati con dignità e rispetto;
- al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e di valori etici condivisi;
- non venga tollerata nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi motivo e da parte di chiunque;
- non venga tollerata nessuna forma di discriminazione basata sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e affiliazione politica, di nazionalità, di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale, di invalidità e aspetto fisico, di condizione economico-sociale, né venga concesso qualsiasi privilegio legato ai medesimi motivi.

12.3 Il Gruppo non ammette molestie sessuali, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali e ogni

⁽⁵⁾ Si considerano informazioni privilegiate le notizie ed informazioni inerenti a fatti non di dominio pubblico ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, nonché l'andamento dei mercati finanziari.

altro comportamento a connotazione sessuale o fondato sull'appartenenza di genere, indesiderato da una delle parti e lesivo della dignità della persona.

- 12.4 Il Gruppo valorizza la professionalità dei propri dipendenti, sostenendone la formazione. A tal proposito, vengono messi a disposizione strumenti formativi, volti a sviluppare e far crescere le specifiche competenze.
- 12.5 Nella selezione e gestione del personale, il Gruppo adotta criteri di pari opportunità, di merito e di valorizzazione delle capacità, competenze e potenzialità dei singoli individui, impegnandosi affinché l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni forma di abuso.
- 12.6 Il Gruppo non instaura alcun rapporto di lavoro, né alcuna forma di collaborazione con soggetti privi di regolare permesso di soggiorno, né si avvale di società che utilizzino manodopera irregolare o in violazione degli *standard* lavorativi generalmente applicati o previsti dalle norme internazionali.
- 12.7 Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.
- 12.8 Il Gruppo si impegna a non violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie e a non sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza degradanti.
- 12.9 Nelle procedure di selezione del personale, il Gruppo, nei limiti delle informazioni disponibili, effettua i necessari controlli per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo.

13 TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELL'AMBIENTE

- 13.1 Il Gruppo promuove la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che accedono ai propri uffici e ambienti di lavoro.
- 13.2 Il Gruppo si impegna a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri:
- adottando misure efficaci al fine di prevenire potenziali incidenti e danni alla salute dei lavoratori, che possano verificarsi durante lo svolgimento del lavoro, tenendo presente lo stato delle conoscenze del settore e degli specifici rischi;
 - minimizzando le cause di pericolo ascrivibili all'ambiente di lavoro.
- 13.3 Più in particolare, il Gruppo si impegna a:

- diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili;
- ricercare i migliori *standard* di sicurezza disponibili ed applicabili alle attività aziendali;
- implementare azioni preventive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- promuovere programmi formativi volti a responsabilizzare tutto il personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti aziendali, a tutti i livelli, nella gestione delle problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro;
- assicurare la comprensione, applicazione e mantenimento, a tutti i livelli dell'organizzazione, delle procedure operative e delle norme di sicurezza vigenti, nella consapevolezza che una corretta formazione e informazione dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni aziendali e la sicurezza nel lavoro.

- 13.4 Ogni Destinatario è chiamato a contribuire personalmente, nell'ambito della propria attività, al mantenimento della sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui opera e a tenere comportamenti responsabili a tutela della salute e della sicurezza proprie e degli altri.
- 13.5 Nella gestione delle attività aziendali, il Gruppo tiene in massima considerazione la salvaguardia dell'ambiente, perseguendo il miglioramento delle condizioni ambientali della comunità in cui opera, nel pieno rispetto della normativa vigente.
- 13.6 In particolare, il Gruppo promuove azioni finalizzate alla differenziazione nella raccolta, al riciclo e al corretto smaltimento dei rifiuti, prestando particolare attenzione nella scelta dei fornitori di servizi inerenti alla gestione dei rifiuti.

14 CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO

- 14.1 Il Gruppo richiede la massima trasparenza nelle operazioni commerciali e nei rapporti con i terzi, nel pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali in tema di lotta al fenomeno del riciclaggio.
- 14.2 Tutte le transazioni finanziarie, anche intercorrenti tra le Società del Gruppo, vengono effettuate mediante mezzi di pagamento che ne garantiscono la tracciabilità.
- 14.3 Si rifiutano espressamente rapporti di qualsiasi tipo con controparti che si ritiene possano essere coinvolte in attività criminose di qualsiasi genere, con particolare riferimento al riciclaggio.

- 14.4 I Destinatari non possono di conseguenza avviare, per conto delle Società, rapporti d'affari con *partner*, clienti, fornitori o terzi che non diano garanzie di onorabilità, non godano di buona reputazione o il cui nome sia associato a vicende connesse ad attività criminose di qualsiasi genere, con particolare riferimento al riciclaggio.
- 14.5 Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione economica e finanziaria del Gruppo, è vietato ai Destinatari sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite, ovvero compiere in relazione ad esse altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.
- 14.6 Le Società non acquistano beni che, in ragione delle condizioni di offerta, diano motivo di dubitare della liceità della loro provenienza e non intrattengono rapporti economici con soggetti che diano fondato motivo di ritenere che pongano in essere attività illecite.
- 14.7 Il Gruppo si impegna a prevenire l'utilizzo del proprio sistema economico-finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (o di qualsiasi altra attività criminosa) da parte dei propri clienti, dei fornitori, dei dipendenti e delle controparti con cui si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

15 QUALITÀ DEI SERVIZI

- 15.1 Il Gruppo pone particolare attenzione alla qualità dei servizi oggetto della propria attività, nell'ottica di assicurare la soddisfazione dei propri clienti, in linea con la reputazione che da sempre contraddistingue l'operato delle Società.
- 15.2 I Destinatari sono, pertanto, chiamati a fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa la qualità e tipologia dei servizi offerti e ad eseguire adeguati controlli sulla qualità e la professionalità dei fornitori cui è affidata la realizzazione dell'allestimento della vetrina.

16 UTILIZZO ETICO DELLE APPARECCHIATURE E DEI SISTEMI INFORMATICI

- 16.1 Il Gruppo riconosce che gli strumenti informatici sono un mezzo fondamentale per sostenere la ricerca dell'innovazione e dell'eccellenza, anche in termini di qualità del servizio reso al cliente.
- 16.2 Tutti gli utenti autorizzati all'uso delle apparecchiature e dei sistemi informatici delle Società si devono servire delle risorse informatiche aziendali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti: è fatto espresso divieto di porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare,

deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici delle Società o di terzi.

- 16.3 Tutti gli utenti tutelano l'integrità delle apparecchiature e dei sistemi informatici interni, astenendosi da manipolazioni che ne possano modificare in qualsiasi modo le funzionalità.
- 16.4 È altresì vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti.
- 16.5 È espressamente vietato utilizzare le apparecchiature, i sistemi informatici aziendali, il sito *internet* o i *social network* per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, per istigare all'odio razziale, all'esaltazione della violenza, ad atti discriminatori o alla violazione di diritti umani, o che possa comportare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui.

17 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- 17.1. Ciascuna Società assicura, in attuazione del principio di osservanza delle leggi, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.
- 17.2. I Destinatari sono tenuti a proteggere la proprietà intellettuale delle Società, dei clienti e dei terzi in genere (e.g., i marchi, i diritti d'autore, i segreti commerciali) e promuovono il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell'autore.
- 17.3. All'uopo, è fatto divieto di realizzare condotte finalizzate, in generale, alla duplicazione o riproduzione in qualunque forma e senza diritto dell'opera altrui.
- 17.4. È fatto divieto di utilizzare *software* e banche dati non autorizzati sui *computer* delle Società.

CAPO III

– RAPPORTI CON I TERZI –

18 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 18.1 I rapporti e le relazioni con la Pubblica Amministrazione e, in ogni caso, qualsiasi rapporto di carattere pubblicistico, sono ispirati alla più rigorosa osservanza delle disposizioni normative applicabili e dei principi di trasparenza, onestà, correttezza, chiarezza e lealtà.
- 18.2 In detti rapporti i Destinatari non devono influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o decidono per conto della Pubblica Amministrazione.
- 18.3 La gestione dei rapporti con le Istituzioni Pubbliche è in ogni caso riservata esclusivamente ai ruoli aziendali a ciò autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigente presso ciascuna Società.
- 18.4 Alla luce di quanto sopra, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:
- dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi in modo da influenzare le decisioni dei funzionari che trattano o decidono per conto delle Istituzioni Pubbliche; in deroga a quanto sopra stabilito, sono ammesse liberalità di modico valore e regali di cortesia nei limiti degli usi e consuetudini e purché siano tali da non compromettere l'immagine del Gruppo e da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto pubblico;
 - inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
 - ricevere indebitamente contributi, finanziamenti ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle Istituzioni Pubbliche, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
 - procurare indebitamente alle Società o al Gruppo qualsiasi tipo di profitto (e.g., licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali) con mezzi che costituiscono artifici o raggiri;
 - alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;

- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un rappresentante della Pubblica Amministrazione al fine di farsi dare o promettere indebitamente denaro o altro vantaggio patrimoniale come corrispettivo per la mediazione illecita nei confronti del rappresentante della Pubblica Amministrazione, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o anche all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.

18.5 Le visite ispettive da parte delle Autorità di controllo e i rapporti con l'Autorità giudiziaria devono essere gestiti da personale autorizzato in uno spirito di collaborazione, correttezza e trasparenza, con divieto assoluto di ostacolare il regolare svolgimento dell'attività di verifica attraverso occultamento o distruzione di documentazione.

19 RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E *PARTNER*

- 19.1 Il Gruppo imposta i propri rapporti con clienti, fornitori e *partner* esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, professionalità, rispetto delle regole e di una leale concorrenza.
- 19.2 Il Gruppo si propone di perseguire la soddisfazione dei propri clienti, sia in termini di qualità del prodotto che di eccellenza del servizio. L'offerta di prodotti innovativi nel *design* e nei materiali è uno degli obiettivi che il Gruppo persegue al fine di creare relazioni di fiducia con i propri clienti.
- 19.3 Ai clienti deve essere garantita un'informativa esauriente ed accurata sui prodotti e sui servizi, anche in riferimento al profilo qualitativo e all'origine, in modo da consentire scelte consapevoli. Sono espressamente vietate iniziative di promozione che potrebbero indurre clienti ad un'errata percezione dei prodotti/servizi.
- 19.4 La scelta dei fornitori e la determinazione delle relative condizioni d'acquisto sono rimesse alle funzioni aziendali competenti, che agiscono sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità ed efficienza.
- 19.5 In ogni caso, il Gruppo richiede che i fornitori operino in conformità a tutte le leggi applicabili, incluse, in via esemplificativa, le leggi sull'impiego relative al lavoro dei minori, agli stipendi minimi, ai compensi per lavoro straordinario, alle assunzioni e alla sicurezza sul lavoro.
- 19.6 Anche la scelta dei *partner* commerciali ricade su operatori che rispondono a criteri di eticità, affidabilità, buona reputazione, credibilità nel mercato di riferimento e serietà professionale.

20 RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI

- 20.1 I rapporti con le Istituzioni sono improntati al massimo rigore, alla trasparenza e alla correttezza, nel rispetto dei ruoli istituzionali. Analoghe regole comportamentali caratterizzano le relazioni politiche e sindacali che il Gruppo intrattiene.
- 20.2 Il Gruppo sostiene iniziative promosse da organismi di comprovata reputazione e per fini meritevoli (e.g., sociali, morali, scientifici, culturali, benefici o di solidarietà), che possano contribuire alla crescita e sviluppo del Gruppo stesso.
- 20.3 Alle Società è vietato erogare contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, nonché a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli previsti da normative specifiche.
- 20.4 Non sono consentiti rapporti (anche sotto forma di finanziamenti) con organizzazioni, associazioni o movimenti nazionali o esteri che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità vietate dalla legge, contrarie all'etica o all'ordine pubblico ovvero che violino i diritti fondamentali della persona.

CAPO IV

– DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI –

21 ATTUAZIONE E CONTROLLO

- 21.1 Il Codice Etico a cui il Gruppo si ispira è basato sull'auto-responsabilità dei Destinatari. Tutti i Destinatari sono tenuti ad attuare e a contribuire all'attuazione del Codice Etico, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.
- 21.2 Il Gruppo si impegna a dare la massima diffusione al presente Codice Etico nei confronti di tutti i Destinatari mediante apposite attività di comunicazione.
- 21.3 Il Gruppo assicura:
- l'interpretazione e l'attuazione uniforme del Codice Etico e
 - la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscono all'attuazione dello stesso.
- 21.4 Il controllo circa l'osservanza del presente Codice Etico è rimesso all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Di conseguenza, il personale di ciascuna Società può rivolgersi a detto Organismo per eventuali dubbi in merito alla sua interpretazione.
- 21.5 I Destinatari che vengano a conoscenza di situazioni illegali o non etiche devono avvertire (anche in forma anonima) l'Organismo di Vigilanza, tramite la casella di posta elettronica dedicata, ovvero il proprio responsabile diretto, che dovrà riportare senza indugio all'Organismo di Vigilanza mediante la medesima casella di posta elettronica dedicata.
- 21.6 Le modalità di gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, in conformità con le normative applicabili.
- 21.7 In ogni caso, il segnalante non subirà alcuna azione ritorsiva (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento, etc.) né sarà in alcun modo discriminato nel trattamento lavorativo, a seguito di segnalazioni effettuate in buona fede di avvenute o presunte violazioni del Codice Etico.

22 CONSEGUENZE SANZIONATORIE E RIMEDI CONTRATTUALI

- 22.1 L'inosservanza del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e rappresenta un illecito di natura disciplinare (con riferimento a lavoratori e

collaboratori utilizzati sulla base di un rapporto giuslavoristico) ovvero la violazione di un mandato fiduciario (con riferimento agli esponenti degli organi sociali). Tale inosservanza comporta pertanto l'applicazione, da parte di ciascuna Società, dei provvedimenti ritenuti più idonei, secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità tra la violazione commessa e la conseguente misura adottata, in conformità con la normativa localmente applicabile e le procedure aziendali vigenti.

- 22.2 Le terze parti che pongono in essere comportamenti contrari al presente Codice Etico sono soggette a rimedi di natura contrattuale (previsti in apposite clausole) e, nei casi più gravi, sono interdette da intrattenere rapporti con il Gruppo e raggiunte da richieste di risarcimento del danno.

Oltrefrontiera Progetti S.r.l.
Corso Venezia n. 36
Milano
www.oltrefrontieraprogetti.com